

# NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

## EVENTI



**04.11.2021**

### **Working Group D.Lgs. 231/01 e Compliance, 3. incontro 2021**

(riservato alle aziende socie AHK Italian)

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, Milano, 3. piano

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italian.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, [cliccare qui](#)



**10.11.2021**

### **Working Group Privacy, 3. incontro 2021**

(riservato alle aziende socie AHK Italian)

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, Milano, 3. piano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italian.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, [cliccare qui](#)



**18.11.2021**

### **Virtual Round Table TechLaw, 4. Incontro 2021**

Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italian.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, [cliccare qui](#)



**24.11.2021**

### **Working Group HR, 1. Incontro NEW!!**

(riservato alle aziende socie AHK Italian)

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italian, Via G. Fara 26, Milano, 3. piano

In collaborazione con Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italian.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, [cliccare qui](#)

## INDICE

---

	<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	La digitalizzazione degli atti costitutivi delle S.r.l. . . . . .	Pagina <b>5</b>
<b>GERMANIA:</b>	Diritto alla sospensione temporanea del mandato per i membri degli organi di gestione delle società di capitali . . . . .	Pagina <b>5</b>
	<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Green Pass obbligatorio anche per i lavoratori del settore privato . . . . .	Pagina <b>6</b>
	<b>DIRITTO SINDACALE</b>	
<b>ITALIA:</b>	È antisindacale la decisione di cessare l'attività di impresa senza un confronto con le OO.SS. . . . .	Pagina <b>6</b>
	<b>TASSAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Plusvalenze immobiliari assegnate ai soci di società semplici . . . . .	Pagina <b>7</b>
<b>GERMANIA:</b>	Opzione a favore dell'imposta sui redditi delle società di capitali. . . . .	Pagina <b>7</b>
	<b>MERGERS &amp; ACQUISITIONS</b>	
<b>ITALIA:</b>	Rivalutazione delle partecipazioni non quotate e successiva cessione per la creazione di una holding societaria . . . . .	Pagina <b>8</b>
	<b>D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Proposte di modifica al D.Lgs. 231/01 in materia di ricettazione e riciclaggio . . . . .	Pagina <b>8</b>
	<b>FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Regime "impatriati" e remote working internazionale . . . . .	Pagina <b>9</b>
	<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Il trattamento delle captive insurance secondo le Linee Guida OCSE. . . . .	Pagina <b>9</b>
	<b>RETAIL &amp; REAL ESTATE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Novità in tema di rideterminazione del canone di locazione. . . . .	Pagina <b>10</b>
	<b>DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
<b>GERMANIA:</b>	Nuova vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento . . . . .	Pagina <b>10</b>

## INDICE

---

	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Corte di Giustizia: estensione della nozione di “vendita di merce” anche ai software informatici. . . . .	Pagina <b>11</b>
<b>GERMANIA:</b>	Rinuncia involontaria all’eccezione della tardiva denuncia dei vizi. . .	Pagina <b>11</b>
	<b>DIRITTO DELLA PRIVACY</b>	
<b>ITALIA:</b>	Nuove Linee Guida sui cookie del Garante italiano e nuovi adempimenti . .	Pagina <b>12</b>
	<b>TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY</b>	
<b>ITALIA:</b>	Titolarità di un brevetto creato dall’intelligenza artificiale: il caso DABUS . . . . .	Pagina <b>12</b>
	<b>DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Modifiche al Codice della Proprietà Industriale: novità sui marchi . .	Pagina <b>13</b>
<b>GERMANIA:</b>	Mamma mia! . . . . .	Pagina <b>13</b>
	<b>APPALTI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Introduzione della responsabilità solidale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. . . . .	Pagina <b>14</b>
	<b>REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA</b>	
<b>ITALIA:</b>	L’incaricato di un pubblico servizio nell’ambito di società in house. . . .	Pagina <b>14</b>
	<b>CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Novità introdotte col D.L. 118/21 . . . . .	Pagina <b>15</b>
<b>GERMANIA:</b>	BGH disinnescia la revocatoria fallimentare a favore di fornitori, fisco e enti previdenziali . . . . .	Pagina <b>15</b>
	<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Corte di Cassazione: le mance sono reddito da lavoro tassabile . . . . .	Pagina <b>16</b>
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>ITALIA:</b>	IVA assolta in dogana – Principio di Diritto AE 13/21 . . . . .	Pagina <b>16</b>

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLE S.R.L.

In data 5.08.21, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1132 e della legge del 22.04.21, n. 53, consentirà di stipulare gli atti pubblici di costituzione di società a responsabilità limitata in forma digitale. Le disposizioni del suddetto decreto legislativo sono volte alla modernizzazione del diritto societario e all'implementazione di un nuovo modello d'impresa digitale, più flessibile ed adattabile in tutta Europa, facilitando l'uso di strumenti digitali nei rapporti tra le società, i registri imprese e le autorità pubbliche.

In particolare, ora sarà possibile stipulare l'atto pubblico di costituzione delle S.r.l. in forma digitale, operando direttamente dal web sia dall'Italia sia dall'estero, nonché aprire sedi secondarie in Italia di una società costituita in un altro Stato membro UE. In termini pratici, l'atto costitutivo della società potrà essere stipulato dal notaio tramite atto pubblico informatico e con la partecipazione delle parti tramite videoconferenza. Il notaio potrà altresì ricevere in deposito su supporto informatico la documentazione necessaria per l'apertura delle sedi secondarie - munita di apposita certificazione del registro imprese competente - e svolgere la relativa riunione tramite videoconferenza. A tale scopo è previsto che il Consiglio Nazionale del Notariato implementi e gestisca un'apposita piattaforma informatica nella quale depositare gli atti e gli altri documenti.



B. M. Frühbeck

Barbara Mateos Frühbeck, Abogado, Avvocato stabilito,  
Senior Associate |  
[barbara.mateos.fruehbeck@roedl.com](mailto:barbara.mateos.fruehbeck@roedl.com)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**Rödl & Partner**

### GERMANIA: DIRITTO ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MANDATO PER I MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Con la seconda Legge sulla partecipazione paritaria delle donne in posizioni di vertice, entrata in vigore il 12.08.21, è stato introdotto il diritto ad una "pausa" dal mandato in determinate situazioni della vita per i membri degli organi di gestione delle società di capitali in Germania (AG, SE e GmbH, cioè la società per azioni, la società europea e la società a responsabilità limitata). Analogamente alle vigenti norme a tutela del lavoratore dipendente, i membri degli organi di gestione hanno il diritto, in relazione al congedo di maternità, al congedo parentale, alla cura delle persone a carico o alla propria malattia, di richiedere la revoca della loro nomina per un certo periodo di tempo, con la contestuale garanzia di una nuova nomina. Al fine di garantire che la società non rimanga senza gestione durante questo periodo, il diritto sorge solo se il rispettivo organo di gestione ha più membri. In caso di maternità, la pausa deve essere concessa per il periodo di congedo di maternità generalmente applicabile, negli altri casi obbligatoriamente fino a tre mesi o discrezionalmente fino a dodici mesi. Oltre al caso della maternità, tuttavia, la revoca temporanea della nomina può essere rifiutata se c'è un motivo importante. La nuova legge cerca quindi di equilibrare il più possibile le diverse esigenze ed i vari interessi in gioco.



W. Liebau

RA Wolfgang Liebau | [wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com](mailto:wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**Luther.**

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: GREEN PASS OBBLIGATORIO ANCHE PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Tra il 15.10 e il 31.12.21, termine di cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori del settore privato saranno tenuti a possedere ed esibire, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19, cosiddetto "Green Pass" (art. 9 septies del D.L. n. 52/21, convertito con modificazioni dalla l. n. 87/21, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 127/21). La disposizione si applica ai dipendenti (co. 1) nonché a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (co. 2). Solo i "soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute" saranno esclusi (co. 3). È obbligo dei datori di lavoro implementare e applicare un sistema di controlli idoneo (prevedendo prioritariamente, ove possibile, che la verifica sia svolta al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni di tali obblighi). Sotto il profilo sanzionatorio, i lavoratori privi di Green Pass al momento dell'accesso saranno considerati assenti ingiustificati con sospensione del trattamento retributivo. In caso di mancata esecuzione dei controlli ovvero di individuazione di un lavoratore privo di Green Pass all'interno del luogo di lavoro, il datore di lavoro e il dipendente saranno assoggettati alle rispettive sanzioni amministrative e disciplinari.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
**SUSANNE HEIN**

Avv. e RAin Susanne Hein | [susanne.hein@susannehein.it](mailto:susanne.hein@susannehein.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## DIRITTO SINDACALE

### ITALIA: È ANTISINDACALE LA DECISIONE DI CESSARE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SENZA UN CONFRONTO CON LE OO.SS.

Con decreto dello scorso 20 settembre, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla Fiom CIGL della Provincia di Firenze (il "Sindacato") avverso la condotta tenuta da un'azienda nell'ambito della procedura ex l. 223/91 che ha portato al licenziamento dei 422 dipendenti. Secondo il giudice, il Sindacato ha avuto notizia della volontà dell'azienda di cessare definitivamente l'attività produttiva, con conseguente necessaria cessazione di tutti i contratti di lavoro in essere, solo a seguito della ricezione della lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo. Ciò in violazione degli obblighi di informazione previsti dagli artt. 9 e 10 del CCNL Metalmeccanici applicato, nonché dall'accordo di secondo livello. Il Sindacato, secondo il giudice, è stato messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull'iter di formazione della decisione datoriale, "nell'ambito del democratico e costruttivo confronto che dovrebbe caratterizzare le posizioni delle parti". La rimozione degli effetti di tale comportamento antisindacale, non può che implicare, secondo il giudice, l'obbligo per l'azienda di rinnovare correttamente l'informativa omessa e, quale ulteriore e necessaria conseguenza, la revoca del procedimento ex l. 223/91. Pertanto il Tribunale ha ordinato alla società di: (i) revocare la lettera di apertura della procedura; (ii) porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL e dall'accordo aziendale; (iii) pubblicare il testo del decreto sui principali quotidiani nazionali e (iv) pagare le spese di lite in favore del Sindacato.



V. De Luca



E. Cannone

 **DE LUCA & PARTNERS**  
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | [vittorio.deluca@delucapartners.it](mailto:vittorio.deluca@delucapartners.it)  
Avv. Elena Cannone | [elena.cannone@delucapartners.it](mailto:elena.cannone@delucapartners.it)

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: PLUSVALENZE IMMOBILIARI ASSEGNATE AI SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI

Nel caso di scioglimento di società semplici, l'assegnazione ai soci del ricavato in denaro derivante dalla vendita di immobili, detenuti da più di cinque anni, non genera materia imponibile. Questo quanto chiarito lo scorso 8.10.21 dall'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 689 e 691. Detta disposizione conferma la tesi dell'Agenzia, in base alla quale i redditi di partecipazione attribuiti ai soci non costituiscono un'autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine (Circolare n. 6/06). Pertanto, il reddito generato dalla cessione di un immobile detenuto da più di cinque anni e attribuito ai soci della società semplice, deve essere ricollegato alla categoria reddituale delle plus immobiliari, in specie non imponibili ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR. Non essendo applicata alcuna imposta o ritenuta dalla società semplice, non avendo alcun presupposto impositivo, viene assegnata ai soci l'intera somma. Detta disposizione risulterebbe valida anche per i soci fiscalmente residenti all'estero in virtù della normativa interna (art. 23 co. 1 lett. g) del TUIR). In conclusione, la detenzione di un immobile in Italia per il tramite di una società semplice non comporterebbe, lato italiano, un diverso trattamento fiscale rispetto alla detenzione diretta con il pregio della società semplice.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | [hannes.hilpold@bureauplattner.com](mailto:hannes.hilpold@bureauplattner.com)  
Dott. Giorgio Frigerio | [giorgio.frigerio@bureauplattner.com](mailto:giorgio.frigerio@bureauplattner.com)

### GERMANIA: OPZIONE A FAVORE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il 1.01.22 entrerà in vigore la legge sulla modernizzazione della normativa sull'imposta sui redditi delle società di capitali (KöMoG). In base alla nuova legge, le società di persone, commerciali e professionali a responsabilità limitata, possono optare a favore dell'imposta sui redditi delle società di capitali e beneficiare della bassa aliquota, attualmente del 15%, per gli utili non distribuiti. La domanda a favore dell'opzione deve essere presentata all'ufficio delle imposte competente almeno un mese prima dell'inizio dell'anno di esercizio. Per il periodo di valutazione 2022, pertanto, la domanda deve essere presentata entro il 30.11.21.

Tuttavia, è bene che l'opzione sia esercitata con accortezza, poiché possono subentrare importanti cambiamenti del regime fiscale, in particolare a livello dei soci. La remunerazione per attività lavorativa, che prima era considerata come un versamento anticipato di utili, ad esempio, a seguito dell'opzione è da considerarsi come un vero e proprio stipendio percepito dal socio, per il quale deve essere trattenuta l'imposta sugli stipendi. Gli eventuali prelievi dei soci sono considerati, dopo la loro effettiva distribuzione (aperta o nascosta), redditi da capitale. Inoltre, anche gli interessi per i prestiti alla società costituiscono per il socio redditi da capitale.



A. Pensovecchio



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RAin Anna Pensovecchio |  
[a.pensovecchio@mader-stadler.de](mailto:a.pensovecchio@mader-stadler.de)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E SUCCESSIVA CESSIONE PER LA CREAZIONE DI UNA HOLDING SOCIETARIA

Il D.L. 73/21 ha ulteriormente prorogato fino al 15.11.21 la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie non quotate detenute al 1.01.21 da persone fisiche nella propria sfera personale. Questa disciplina, introdotta nell'ordinamento italiano inizialmente nel 2001, prevede che tramite una perizia di stima del valore corrente della partecipazione al 1.01.21, predisposta da un professionista abilitato e a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'11%, le eventuali plusvalenze realizzate con la cessione di azioni e/o quote non concorrono ad ulteriore tassazione in capo alla persona fisica.

Questa disciplina può avere risvolti interessanti per la creazione delle c.d. holding di famiglia, anche al fine di un passaggio generazionale, o semplicemente per la riorganizzazione di un gruppo societario. Si prenda ad esempio una persona fisica che detiene partecipazioni qualificate e non qualificate in diverse società non quotate, siano queste società per azioni o società a responsabilità limitata. La cessione verso una newco o una società esistente, che svolga il ruolo di holding societaria ed interamente di proprietà di Tizio, genererebbe plusvalenze tassate con ritenuta del 26%. Procedendo, invece, alla rivalutazione delle quote prima della cessione, le plusvalenze sarebbero tassate con un'imposta sostitutiva dell'11%.



C. Andreatta



S. Andreasi

### PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | [claudio.andreatta@data.bz.it](mailto:claudio.andreatta@data.bz.it)

Dr.ssa Stefania Andreasi | [stefania.andreasi@data.bz.it](mailto:stefania.andreasi@data.bz.it)

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS. 231/01 IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

Sono attualmente sottoposti a parere parlamentare gli schemi di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

In merito, si segnala che gli schemi di decreto prevedono l'inserimento del nuovo art. 25octies.1 nel D.Lgs. 231/01, intitolato "Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti", volto a sanzionare l'ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i reati di indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché frode informatica che produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Nel progetto è previsto anche l'ampliamento applicativo dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, reati già previsti dall'art. 25octies del D.Lgs. 231/01, mediante la previsione della punibilità della ricettazione, laddove il presupposto siano contravvenzioni, e dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, nel caso in cui il delitto presupposto sia colposo.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | [roberta.di.vieto@studiopirola.com](mailto:roberta.di.vieto@studiopirola.com)

Avv. Daniele Ghedi | [daniele.ghedi@studiopirola.com](mailto:daniele.ghedi@studiopirola.com)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: REGIME "IMPATRIATI" E REMOTE WORKING INTERNAZIONALE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcune utili indicazioni in merito all'applicabilità del cosiddetto regime degli "impatriati", disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, che prevede per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia un'imposizione limitata dei redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa prodotti in Italia (30% del loro ammontare - 10% in caso di trasferimento in specifiche regioni - per i primi 5 anni, con possibile estensione per altri 5 anni al 50%), e lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di remote working. Nella risposta a interpello n. 596/21 l'amministrazione finanziaria ha confermato che il regime in esame può essere applicato - essendone integrate le relative condizioni - da un lavoratore che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia per ivi svolgere la propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro estero in modalità di remote working. Con ciò parendo contraddire la posizione di alcune DRE che precedentemente avevano sostenuto che fosse al riguardo necessario l'avvio di una nuova attività lavorativa. Successivamente, nella risposta a interpello n. 621/21, l'Agenzia delle Entrate ha poi indicato come, invece, non possa beneficiare del regime in analisi un dipendente di una società italiana che svolga la propria attività lavorativa in modalità di remote working prevalentemente all'estero, in quanto, per individuare il luogo in cui la prestazione è svolta, anche nel caso delle modalità di lavoro flessibili, è necessario porre riferimento a dove il lavoratore si trovi fisicamente durante il suo svolgimento.



P. Pagani

Dott. Paolo Pagani | [paolo.pagani@hager-partners.it](mailto:paolo.pagani@hager-partners.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**HAGER & PARTNERS**

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: IL TRATTAMENTO DELLE CAPTIVE INSURANCE SECONDO LE LINEE GUIDA OCSE

Le operazioni di assicurazione e riassicurazione infragruppo sono state analizzate nel documento "Transfer pricing guidance on financial transactions", pubblicato dall'OCSE a febbraio 2020.

Tali operazioni sono realizzate da una compagnia di assicurazione o riassicurazione di proprietà del gruppo (c.d. captive insurance), il cui business consiste nel mettere a disposizione delle consociate polizze assicurative per mitigare i rischi del relativo business. Le multinazionali utilizzano le captive insurance principalmente per ridurre la volatilità dei premi pagati dalle società del gruppo, beneficiare delle più vantaggiose condizioni economiche di una gestione centralizzata e per accedere ai mercati riassicurativi con un maggior potere contrattuale.

Per poter condurre una accurata delineazione delle transazioni in commento, è necessario identificare le funzioni effettivamente svolte dalle captive insurance, al fine di accertare che si tratti effettivamente di una transazione assicurativa, che il rischio venga assunto dall'assicuratore e che vi sia una diversificazione del rischio. Per verificare, infine, il rispetto dell'arm's length principle nella definizione del prezzo del premio, deve essere analizzata la congruità del profitto di underwriting e del rendimento dell'investimento effettuato con i premi riscossi.



G. Doneddu

Dott. Guido Doneddu, Partner | [guido.doneddu@studiopirola.com](mailto:guido.doneddu@studiopirola.com)

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

## RETAIL & REAL ESTATE

### ITALIA: NOVITÀ IN TEMA DI RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Se già a più riprese nei mesi passati i giudici italiani avevano individuato un obbligo del locatore, alla luce del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, di rinegoziare il canone di locazione a seguito degli effetti prodotti dalla pandemia sull'attività commerciale dei loro conduttori, ora è lo stesso legislatore a intervenire sul tema.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis, entrata in vigore il 25.07.21, ha cioè introdotto una previsione specifica a tutela di quei conduttori che hanno sofferto in modo particolare gli effetti dell'emergenza senza poter godere di alcuna delle misure di sostegno adottate dallo Stato, prevedendo a loro favore un obbligo di collaborazione tra le parti per la rideterminazione del canone per un periodo massimo di 5 mesi, da attuarsi nell'ambito di un "percorso regolato" di condivisione degli effetti della pandemia.

Pur trattandosi di uno strumento specifico e obbligatorio solo per i conduttori più duramente colpiti, che bilancia il mancato godimento di misure di sostegno statali, la norma, ponendosi nel solco della giurisprudenza dei mesi passati, cristallizza un generale dovere delle parti di rinegoziare il contratto in buona fede per trovare soluzioni riequilibrative del rapporto contrattuale.



M. Margiocco



E. Knickenberg  
-Giardina

**COCUZZA & ASSOCIATI**

Studio Legale

Avv. Marta Margiocco | [mmargiocco@cocuzzaeassociati.it](mailto:mmargiocco@cocuzzaeassociati.it)  
Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |  
[eknickenberg@cocuzzaeassociati.it](mailto:eknickenberg@cocuzzaeassociati.it)

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

### GERMANIA: NUOVA VIGILANZA PRUDENZIALE SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Con una nuova direttiva (IFD), l'UE ha costituito uno specifico regime prudenziale per la vigilanza sulle imprese di investimento. L'IFD persegue il fine di disciplinare le imprese di investimento secondo la loro dimensione (sistemica, grande, media, piccola). Comunque dovranno essere sempre disponibili i mezzi sufficienti per lo svolgimento regolare degli affari. In Germania, l'attuazione dell'IFD è entrata in vigore il 26 giugno. Sostanzialmente, la legge tedesca (WpIG) ha attuato l'IFD quasi letteralmente. Diversi sono, in particolare, i requisiti di liquidità e di organizzazione per le imprese di investimento piccole e medie. La rilevanza pratica che ne consegue è enorme, dato che le imprese di investimento operanti in Germania sono quasi esclusivamente piccole e medie. Inoltre, il regime delle autorizzazioni per le piccole e medie imprese di investimento è ora autonomo dalla vigilanza bancaria. Una parte delle eccezioni e deroghe dall'obbligo di autorizzazione vigenti per le banche non sono previste per le piccole e medie imprese di investimento. Inoltre, il quadro prudenziale per determinati servizi finanziari (factoring, leasing ecc.) è rimasto nella legge vecchia. Entrambe le circostanze potrebbero comportare l'obbligo di rinnovare l'autorizzazione per le imprese.



P. Riedl

**K&L GATES**

Avv. Philipp Riedl | [Philipp.Riedl@klgates.com](mailto:Philipp.Riedl@klgates.com)

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: CORTE DI GIUSTIZIA: ESTENSIONE DELLA NOZIONE DI "VENDITA DI MERCE" ANCHE AI SOFTWARE INFORMATICI

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che la nozione di "vendita di merci" di cui all'art. 1 par. 2 della direttiva 86/653/CEE "deve essere interpretata nel senso che essa può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma informatico" (CGE 16.09.21, C- 410/19). Nella specie, la Corte è dapprima partita dalla definizione di agente commerciale quale intermediario indipendente, incaricato in maniera permanente di trattare per conto del preponente, la vendita o l'acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. Per quanto riguarda il termine "merce", la Corte ha, poi, affermato che con esso devono intendersi prodotti pecuniariamente valutabili che possono essere oggetto di negozi commerciali. Ne consegue che il termine suddetto, data la sua definizione generica, può comprendere un programma informatico, come il software in questione, qualora abbia un valore commerciale e possa essere oggetto di una transazione commerciale. Inoltre, la Corte ha precisato che un software può essere qualificato come "merce", a prescindere dal fatto che sia fornito su supporto fisico o, come nel caso in esame, per via elettronica mediante scaricamento.



F. Toffoletto



V. Rovere

 lus Laboris Italy Global HR Lawyers  
**Toffoletto De Luca Tamajo**

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner | [sft@toffolettodeluca.it](mailto:sft@toffolettodeluca.it)  
Avv. Valentina Rovere, Associate | [sft@toffolettodeluca.it](mailto:sft@toffolettodeluca.it)

### GERMANIA: RINUNCIA INVOLONTARIA ALL'ECCEZIONE DELLA TARDIVA DENUNCIA DEI VIZI

In data 4.01.21 (R.G. n. 4A 493/20) il Tribunale federale svizzero ha adottato una decisione di grande rilevanza pratica per la circolazione internazionale delle merci. Nello specifico, si tratta dell'art. 39 co. 1 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG), secondo il quale l'acquirente deve segnalare al venditore i vizi della cosa venduta entro un ragionevole periodo di tempo dal momento della loro scoperta (o dal momento in cui avrebbe potuto riconoscerli), altrimenti perde il diritto di invocare i vizi. Il venditore può quindi scongiurare eventuali reclami giustificati invocando la tardiva denuncia dei vizi. Tuttavia, il venditore può anche rinunciare a questo diritto per fatti concludenti. Tale rinuncia per fatti concludenti si sostanzia, a giudizio del Tribunale, ad esempio, nel fatto che il venditore, senza formulare riserve, riprenda la merce, accetti di riparare o sostituire la merce o esamini in dettaglio i vizi lamentati dall'acquirente. Anche il venditore che, dopo aver scoperto dei vizi in una parte della merce consegnata, dichiara che risponderà di eventuali vizi presenti nel resto della merce immagazzinata nei locali dell'acquirente, rinuncia al suo diritto di invocare una tardiva denuncia dei vizi. Nel caso di specie, il venditore aveva solamente iniziato delle trattative sulla presenza dei vizi lamentati, cosa non sufficiente ai fini di una rinuncia per fatti concludenti. Il venditore ha quindi potuto invocare la tardiva denuncia dei vizi in sede giudiziaria.



R. Budde

**C/M/S**

Law . Tax

Dr. Robert Budde | [robert.budde@cms-hs.com](mailto:robert.budde@cms-hs.com)

PAGINA  
**11**

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: NUOVE LINEE GUIDA SUI COOKIE DEL GARANTE ITALIANO E NUOVI ADEMPIMENTI

Le nuove Linee Guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento del Garante Privacy italiano, pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 luglio, portano i gestori dei siti web ad un cambio di direzione quasi obbligato. Le Linee Guida, infatti, hanno introdotto una serie di obblighi, tra i quali presenziano: l'utilizzo di banner cookie, che dovranno contenere una breve informativa sui cookie utilizzati, un link ad una finestra di gestione dei consensi. I pulsanti che il banner presenterà (di medesima forma, dimensione e colore) saranno "Accetta i cookie", "Gestisci cookie" e "X", quest'ultimo per la chiusura del banner senza accettare alcun cookie e proseguire la navigazione. A tal proposito, non potrà più essere utilizzato, quindi, lo "scroll down", ossia lo scorrere la pagina senza effettuare alcuna scelta da parte dell'utente, quale metodo di accettazione implicita dei cookie. In più, il footer della pagina web dovrà presentare una funzione che permetta all'utente di poter verificare e gestire i propri consensi ai cookie. Tuttavia, le Linee Guida non saranno applicabili solo ai cookie, in quanto disciplinano anche i c.d. "indicatori passivi", quali il fingerprinting. In più, altri adempimenti, a cui i publishers dovranno provvedere entro gennaio 2022.



V. Specchio

**Rödl & Partner**

Dott.ssa Valeria Specchio | [valeria.specchio@roedl.com](mailto:valeria.specchio@roedl.com)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

### ITALIA: TITOLARITÀ DI UN BREVETTO CREATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL CASO DABUS

Lo scorso 30.07.21, la Corte federale australiana ha riconosciuto che un'intelligenza artificiale può essere riconosciuta come inventore di un'invenzione.

Nel 2018, il team a capo di The Artificial Inventor Project aveva depositato presso molti uffici brevetti (tra cui l'EPO, quello inglese, quello americano, quello australiano e quello sudafricano) due domande di brevetto relative ad altrettanti trovati generati da un sistema di I.A. denominato DABUS, ideato dal dott. Thaler, presidente di Imagination Engines, Inc.

La battaglia legale portata avanti dall'imprenditore americano è volta a far sì che anche l'intelligenza artificiale possa essere designata come inventore in una domanda di brevetto, quando, come noto, le norme vigenti prevedono invece che solo una persona fisica possa essere designata tale.

Al momento, le domande di brevetto depositate da Thaler che designano proprio DABUS come inventore sono state respinte negli Stati Uniti, nel R.U. e all'EPO, ma la Corte federale australiana ha invece affermato che un sistema di I.A. può essere designato come inventore di un brevetto, anche se non come titolare del brevetto stesso. Ciò al fine di incentivare l'innovazione, ratio della legge brevetti australiana (così come di tutte le leggi brevetti).



R. De Piro

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### ITALIA: MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: NOVITÀ SUI MARCHI

Con il recente Decreto Ministeriale n. 119/21, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul Regolamento (D.M. 33/10) di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/05) apportando una serie di novità che interessano, inter alia, la redazione delle domande sui marchi. In particolare, le domande nazionali di registrazione di marchio dovranno essere redatte in conformità ai moduli stabiliti con circolare dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ("UIBM"), disponibili presso lo stesso UIBM e presso le Camere di Commercio, nonché sul sito web della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM. Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, come anche al deposito telematico e alle modalità di trasmissione, si applicherà il nuovo art. 1 co. 2bis, il quale prevede che la redazione dei suddetti moduli dovrà contenere l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente, nonché le indicazioni previste dalla circolare dell'UIBM. Inoltre, con il rinnovato art. 11 - Contenuto della domanda di marchio - il Decreto ha meglio definito il contenuto delle domande, le quali dovranno includere l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso, nonché l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio.



D. Bracchi



M. Secchi



Avv. Daniele Bracchi | [daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it](mailto:daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it)  
Avv. Marco Secchi | [marco.secchi@agnoli-giuggioli.it](mailto:marco.secchi@agnoli-giuggioli.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

### GERMANIA: MAMMA MIA!

In una località nelle vicinanze di Francoforte/Meno si trovano due ristoranti italiani che distano circa mezz'ora a piedi l'uno dall'altro. Uno si chiama "Ciao", l'altro "Ciao Mamma". Il primo esiste già da tempo, il secondo da dicembre 2020. Nel febbraio 2021, il titolare del primo ristorante promuoveva una procedura d'urgenza avverso il titolare del ristorante più recente, diffidandolo: essendo troppo simili "Ciao Mamma" e "Ciao", vi sarebbe il rischio di confusione. L'altro titolare si difendeva sostenendo che parte avversa sapesse da tempo dell'esistenza del ristorante "Ciao Mamma", o perlomeno avrebbe dovuto saperlo vista l'ubicazione vicina. Per questo motivo la questione non poteva più essere chiarita tramite una procedura d'urgenza. In base al diritto processuale tedesco, infatti, i diritti rivendicati nel quadro di una procedura d'urgenza, che rende possibile una decisione nell'arco di pochi giorni, di regola vanno fatti valere entro un mese dalla conoscenza della fattispecie. Inoltre, secondo il resistente, la parola "Mamma" avrebbe fatto una differenza decisiva. Il giudice ha rigettato il ricorso nonostante fosse ammissibile nell'ambito di una procedura d'urgenza, poiché non vi è un obbligo di badare ai nomi di altri ristoranti di nuova apertura. Ma la somiglianza dei nomi non era sufficiente. Dato che "Ciao" non è particolarmente originale per un ristorante italiano, gli avventori non sarebbero indotti a considerare "Ciao Mamma" una filiale di "Ciao" (Sentenza OLG Francoforte del 30.6.2021, 6 W 35/21).



K. Bott

## APPALTI

### ITALIA: INTRODUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la legge di conversione del 29.07.21, n. 108 sono state confermate le modifiche al Codice degli Appalti previste nel D.L. del 31.05.21, n. 77, cosiddetto "D.L. Semplificazioni-bis".

Dal 1.11.21, infatti, entreranno in vigore molteplici nuove prescrizioni in materia di subappalto. Tra queste, di particolare rilevanza è l'introduzione all'art. 105 co. 8 del D.Lgs. n. 50/16 del regime di responsabilità solidale tra contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Pertanto, il subappaltatore, pur rimanendo estraneo al rapporto tra committente e appaltatore, assume una responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante.

L'intervento è parte delle riforme volte ad agevolare la realizzazione degli obiettivi di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In tale contesto, la norma ha la finalità di corresponsabilizzare l'impresa subappaltatrice e garantire, di conseguenza, una più efficace ed efficiente esecuzione del contratto.



A. Romano

**SATTA ROMANO & ASSOCIATI**  
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |  
segreteria@sattaromano.it

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: L'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO NELL'AMBITO DI SOCIETÀ IN HOUSE

Nell'ambito di un processo per i reati di associazione a delinquere, peculato e corruzione, la Sezione VI penale della Cassazione, con sentenza n. 37076 del 12.10.21, ha confermato che il legale rappresentante di una società in house providing (nella specie il presidente del consiglio di amministrazione), connotata dallo svolgimento di attività di pubblico servizio, corrispondente a quella affidata all'ente pubblico controllante, e dalla previsione sia di una partecipazione totalitaria sia dell'esercizio di un controllo analogo, con strumenti idonei ad assicurare piena influenza sugli indirizzi strategici, è da ritenersi incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Ciò in quanto svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Osserva la Corte che non è dirimente la circostanza che venga in rilievo una società, operante con gli strumenti di diritto privato, ove possa affermarsi che l'attività è disciplinata da normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät  
**BRANDSTÄTTER**  
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: NOVITÀ INTRODOTTE COL D.L. 118/21

Il D.L. 4.08.21, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21.10.21, n. 147, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, una procedura alla quale può fare ricorso "l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza [...] quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa", chiedendo al segretario generale della CCIAA di nominare un esperto il quale avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi "anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa" (art. 2). Nel corso della procedura l'imprenditore conserva la gestione dell'impresa, seppure con qualche limitazione e l'obbligo di informare l'esperto rispetto a certe operazioni o pagamenti. A determinate condizioni è possibile accedere a misure di protezione che comportano l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ma non inibiscono i pagamenti. La disciplina così di recente introdotta è piuttosto articolata e altri aspetti saranno trattati nei prossimi articoli.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |  
stephan.grigolli@grigollipartner.it  
Avv. Giuseppe Mancini |  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



S. Grigolli



G. Mancini

### GERMANIA: BGH DISINNESCA LA REVOCATORIA FALLIMENTARE A FAVORE DI FORNITORI, FISCO E ENTI PREVIDENZIALI

Con la sentenza del 6.05.21 (IX ZR 72/20, Rn. 30) la Suprema Corte tedesca (BGH) propone un nuovo orientamento in materia di revocatoria fallimentare. La c.d. revocatoria contro il dolo presuppone che: (1) il fallito abbia dolosamente pregiudicato gli interessi dei creditori, e (2) il creditore fosse a conoscenza del dolo. Per la gioia dei curatori fallimentari, la BGH ha sinora ritenuto che per la revocatoria fallimentare fosse sufficiente la sola conoscenza dello stato di insolvenza. Tale deduzione della conoscenza del dolo basata sul mero fatto dello stato di insolvenza comporta un ampliamento dei termini anche nei casi di "coperture congrue" ai sensi del § 130 InsO (dove la controparte riceve esattamente ciò che legittimamente gli spetta), con la conseguenza di estendere di fatto il periodo sospetto da 3 mesi a 4 anni (sino al 2017 addirittura a 10 anni). Ora anche il BGH riconosce che questa interpretazione è una violazione della sistematica giuridica. Un creditore, che riceve solamente ciò che gli spetta, dovrebbe potere fare affidamento sulle (contro)prestazioni ricevute. Il creditore dovrebbe sopportare il rischio di dovere restituire quanto ricevuto solo nel caso in cui venga presentata un'istanza di fallimento a stretto giro. Se il curatore vuole revocare pagamenti effettuati più indietro nel tempo, dovrà provare non solo che il creditore conosceva lo stato di insolvenza ma anche che sapeva che il debitore non avrebbe potuto soddisfare gli altri neanche in futuro.



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |  
a.seitz@mader-stadler.de  
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |  
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: CORTE DI CASSAZIONE: LE MANCE SONO REDDITO DA LAVORO TASSABILE

La Corte di Cassazione ha sancito un principio che farà molto discutere, anche se appare letteralmente in linea con il disposto di cui all'art. 51 TUIR.

Con la sentenza n. 26512 del 30.09.21 ha affermato che le mance percepite durante lo svolgimento del proprio lavoro costituiscono un'integrazione del reddito di lavoro dipendente anche se vengono pagate direttamente dal cliente al percipiente senza transitare attraverso il datore di lavoro.

Questa sentenza ha annullato quella della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 67/8/14 pubblicata il 20.02.14, che si era espressa in favore della non tassabilità delle mance.

Da notare anche l'intervallo di tempo trascorso tra le due sentenze.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
marco.petrucci@rplt.it

## IVA E DAZI

### ITALIA: IVA ASSOLTA IN DOGANA – PRINCIPIO DI DIRITTO AE 13/21

L'effettivo destinatario della merce importata, impiegata nell'esercizio della propria attività, può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, e nel rispetto delle disposizioni secondo cui "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Per gli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le regole a cui sono soggette le bollette doganali sono le stesse previste per le fatture di acquisto. Pertanto, sono validi i chiarimenti resi nella Circolare n. 1/18, in cui è stato evidenziato che il dies a quo dal quale decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui, per il cessionario/committente, si verifica la duplice condizione disposta dalla norma: (i) sostanziale, avvenuta esigibilità dell'imposta, (ii) formale, possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale.



S. Amoroso

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

Dott. Stefano Amoroso |  
stefano.amoroso@studioamoroso.it

## NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).